COMUNE DI POGGIO MOIANO
C.A.P. 02037 PROVINCIA DI RIETI Tel. 0765/876023
c.c.p. 15027022 Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575 Fax 0765/876759
pec: comunepoggiomoiano@pec.aruba.it P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2021
AVVISO PUBBLICO - ORDINANZA N. 14 DEL 31/05/2021
IL SINDACO

COMUNICA CHE

il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre 2021** è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità".
Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti**, È TASSATIVAMENTE VIETATO**:

a) Accendere fuochi di ogni genere;
b) Far brillare mine o usare esplosivi;
c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
f) Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
g) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
h) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
i) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
j) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
k) La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 20,00;
l) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;
m) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;
n) Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e di divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alla alle disposizione della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi previsti, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/2000.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO tel. 115**
- **REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO STAZIONE DI POGGIO MOIANO tel 0765/876108**
- **CORPO FORESTALE tel . 1515**
- **POLIZIA MUNICIPALE DI POGGIO MOIANO 0765/876023**
- **COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI POGGIO MOIANO 0765/876021**
- **CARABINIERI tel. 112**
- **PREFETTURA DI RIETI 0746/2991**

Il SINDACO
F.to Dr. Sandro Grossi